



# CITTA' di CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - cap.65012 - P.Iva 00221110687 - tel.085/97401 - fax  
085/974100

*Servizio 6° - Manutenzioni, Patrimonio e Cimiteri Comunali*

---

## REGOLAMENTO COMUNALE

### DI

## POLIZIA MORTUARIA

- Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 30.07.2025

## INDICE

### **Titolo I**

#### **Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Responsabilità
- Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

#### **Capo II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

- Art. 7 – Depositi di osservazione ed obitori

#### **Capo III – FERETRI**

- Art. 8 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 9 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 10 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 11 – Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 12 – Piastrina di riconoscimento

#### **Capo IV – TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 13 – Modalità di trasporto e percorso
- Art. 14 – Trasporti funebri
- Art. 15 – Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 16 – Orario dei trasporti
- Art. 17 – Norme generali per i trasporti
- Art. 18 – Riti religiosi
- Art. 19 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 20 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 21 – Morti per malattie infettive – Diffusione o portatori di radioattività
- Art. 22 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 23 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 24 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 25 – Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili
- Art. 26 – Trasporto funebre tra Stati
- Art. 27 – Rimessa delle auto funebri e sorta auto funebri di passaggio

### **Titolo II**

#### **Capo I - CIMITERI**

- Art. 28 – Elenco cimiteri
- Art. 29 – Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 30 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 31 – Ammissione nei cimiteri
- Art. 32 – Deroche all'ammissione nei cimiteri
- Art. 33 – Vigilanza
- Art. 34 – Custodia
- Art. 35 – Divieti

## **Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Art. 36 – Disposizioni generali
- Art. 37 – Piano Regolatore Cimiteriale

## **Capo III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Art. 38 – Disposizioni generali
- Art. 39 – Inumazione
- Art. 40 – Cippo
- Art. 41 – Tumulazione
- Art. 42 – Tumulazione con autorizzazione provvisoria

## **Capo IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 43 – Avvisi di scadenza per Esumazioni/Estumulazioni ordinarie
- Art. 44 – Esumazioni, Estumulazioni ordinarie
- Art. 45 – Esumazioni, Estumulazioni straordinarie
- Art. 46 – Procedure per l'Esumazione e l'Estumulazione
- Art. 47 – Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 48 – Raccolta dei resti mortali
- Art. 49 – Oggetti da recuperare
- Art. 50 – Disponibilità dei materiali
- Art. 51 – Ossario Comune

## **Capo V – CREMAZIONE**

- Art. 52 – Disposizioni generali
- Art. 53 – Crematorio
- Art. 54 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 55 – Espressione di volontà alla cremazione
- Art. 56 – Registro per la cremazione
- Art. 57 – Consegna e destinazione finale delle ceneri
- Art. 58 – Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei
- Art. 59 – Urne cinerarie
- Art. 60 – Dispersione delle ceneri

## **Capo VI – POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art. 61 - Orario
- Art. 62 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 63 – Divieti speciali
- Art. 64 – Riti funebri
- Art. 65 – Epigrafi, monumenti ed ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 66 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 67 – Materiali ornamentali e rifiuti

## **Titolo III**

### **Capo I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Art. 68 – Sepolture private
- Art. 69 – Durata delle concessioni
- Art. 70 – Modalità di concessione
- Art. 71 – Uso delle sepolture private
- Art. 72 – Manutenzione, canone annuo, affrancazione

- Art. 73 – Costruzione dell’opera – Termini
- Art. 74 – Reintegra in possesso per pubblica utilità
- Art. 75 – Rateizzazioni

#### **Capo II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Art. 76 – Divisioni, subentri
- Art. 77 – Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 78 – Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 79 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 80 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua

#### **Capo III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONI**

- Art. 81 – Carattere generale
- Art. 82 – Revoca
- Art. 83 – Decadenza
- Art. 84 – Pronuncia di decadenza
- Art. 85 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 86 – Reintegra d’ufficio
- Art. 87 – Avvisi di scadenza
- Art. 88 – Estinzione

#### **Titolo IV**

##### **Capo I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Art. 89 – Accesso
- Art. 90 – Costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 91 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 92 – Recinzione delle aree – Materiali di scavo e risulta
- Art. 93 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 94 – Orario di lavoro
- Art. 95 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 96 – Vigilanza
- Art. 97 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 98 – Disposizioni per i lavori di manutenzione all’interno dei cimiteri
- Art. 99 – Disciplina delle attività delle imprese all’interno del cimitero
- Art. 100 – Responsabilità delle ditte private
- Art. 101 – Responsabilità dei concessionari

##### **Capo II – IMPRESE POMPE FUNEBRI**

- Art. 102 – Funzioni – Licenza
- Art. 103 – Divieti

#### **Titolo V**

##### **Capo I – DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 104 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 105 – Mappa
- Art. 106 – Annotazioni in mappa
- Art. 107 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 108 – Schedario dei defunti
- Art. 109 – Scadenario delle concessioni

## **Capo II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 110 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 111 – Cautele
- Art. 112 – Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 113 – Concessioni pregresse
- Art. 114 – Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 115 – Rimessa di carri funebri – Norma transitoria
- Art. 116 – Norma di rinvio
- Art. 117 – Tariffe

## **Capo III - PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA**

- Art. 118 – Servizio Funebre
- Art. 119 – Sepoltura
- Art. 120 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

## TITOLO I

### Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1 – Oggetto

- 1). Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e l'uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
- 2). Il presente regolamento è approvato in attuazione delle vigenti disposizioni normative statali e regionale in materia funeraria e di Polizia Mortuaria, di seguito elencate:
  - dal Regio decreto del 27 luglio 1934, n.1265 “Testo Unico Leggi Sanitarie”,
  - dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 1975 “Regolamento di Polizia Mortuaria”,
  - dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n.285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”,
  - dalla Legge n.130 del 30 marzo 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”,
  - dalla Legge Regionale del 10 agosto 2012 n.41 e successive modifiche ed integrazioni “Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria.

#### Art. 2 – Finalità

- 1). La finalità del presente regolamento, adottato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e della disciplina regionale di riferimento, è di armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione del Servizio cimiteriale all'interno del Comune di Cepagatti.

#### Art. 3 – Definizioni

- 1). Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, deve intendersi per “Ente” il Comune di Cepagatti e per “Gestore” il soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali.
- 2). Richiamata la Legge Regionale n.41/2012 si intende per:
  - a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenete ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
  - b) attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
    - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari,
    - fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri,
    - preparazione del cadavere e confezionamento del feretro,
    - trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
  - c) recupero di cadaveri o resto mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
  - d) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;
  - e) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
  - f) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
  - g) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
  - h) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
  - i) colombaro o loculo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, oppure una o più urne cinerarie oppure un feretro e due cassette di resti ossei;
  - l) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
  - m) dispersione: versamento del contenitore di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero in natura;
  - n) feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;

- o) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- p) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- q) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- r) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- s) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- t) urna cineraria: contenitore di ceneri
- u) loculo: manufatto realizzato in loculari e avente capienza massima di 1 feretro.

Mentre si definisce sepoltura privata ciascun manufatto di seguito elencati:

- cappella gentilizia: manufatto realizzato fuori terra,
- sepolcro o fossa vergine: manufatto ipogeo o realizzato in parte fuori terra per una capienza massima di 3 feretri.

#### **Art. 4 - Responsabilità**

- 1). Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e non è da questo utilizzati in modo difforme dal consentito o arbitrario.

#### **Art. 5 – Servizi gratuiti o a pagamento**

- 1). Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati al regolamento;
- 2). Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica ed il servizio di osservazione dei cadaveri (a cura delle competenti autorità sanitarie);
  - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, così come individuato dal successivo art.19 comma 1 ed in assenza di servizio autorizzato per legge;
  - c) il trasporto funebre nell'ambito del comune, quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.15 comma 1 e secondo i casi di cui al successivo art.11;
  - d) l'inumazione in campo comune;  
la cremazione;
  - e) la deposizione dei reti mortali in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune;
  - f) la fornitura del feretro per le salme di persone in cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.11.
- 3). Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe così come stabilite con atto dell'Amministrazione Comunale, approvato o, in assenza, da approvare.

#### **Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico**

- 1). Presso il servizio di custodia è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2). Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241.

### **Capo II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Art. 7 – Depositi di osservazione ed obitori**

- 1). Il Comune provvede al deposito per osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero e nel rispetto degli articoli da 12 a 15 e da 64 a 66 del D.P.R. n.285/90.

- 2). Le salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora non si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 3). Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso del Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'Unità Sanitaria Locale o di altri Comuni.

### **CAPO III - FERETRI**

#### **Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro**

- 1). In nessun caso, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.10 nonché, ai fini di uniformarsi alle comunicazioni prefettizie, nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi comma 5 e comma 6.
- 2). La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente in tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
- 3). Se il decesso è dovuto a malattia infettiva/diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 4). Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
- 5). E' fatto divieto al personale preposto ai servizi cimiteriali, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa anche quando la medesima sia d'obbligo.
- 6). E' fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale bio-degradabile (barriera) di cui al D.M. 01.02.1997 ed al D.M. 09.02.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nei cimiteri comunali e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

#### **Art. 9 - Verifica e chiusura feretri**

- 1). La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2). Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o personale all'uopo incaricato, vigila, controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- 3). In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

- 1). La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per l'inumazione:
    - il feretro deve essere unicamente di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) o di materiale bio-degradabile autorizzato dal Ministero della Sanità (art.75, comma 3 D.P.R n.285/90);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 46, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, ma subordinatamente alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni (art 75, comma 2 DPR 285/90);
  - b) per la tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra interna in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - c) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque

- sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per il trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente la cassa di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - e) per la cremazione la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso:
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso,
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2). Il trasporto di salme di persone decedute per malattia infettiva/diffusiva viene effettuato mediante deposito in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente comma 1;
  - 3). Se una salma, già sepolta, viene esumata/estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
  - 4). Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dal Dirigente dell'Unità Sanitaria Locale competente per Comune di partenza.
  - 5). Nell'inumazione, l'impiego del feretro di materiale bio-degradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 11 - Fornitura gratuita dei feretri**

- 1). Il Comune avrà cura nel fornire gratuitamente la cassa di cui al precedente art.10 nonché provvedere al trasporto ed ai servizi necessari alla tumulazione o inumazione in campo comune per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
- 2). Lo stato di indigenza o di bisogno viene dichiarato dal Responsabile del Servizio di Assistenza Sociale che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare ovvero sulla situazione economica degli interessati.
- 3). Il Responsabile del Servizio di Assistenza sopra individuato provvederà alla predisposizione, allo svolgimento ed alla conclusione degli atti amministrativi e contabili consequenziali. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Ente, di rivalsa nei confronti dei soggetti ritenuti interessati, per tutte le spese sostenute.

#### **Art. 12 - Piastrina di riconoscimento**

- 1). Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2). Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso**

- 1). I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
- 2). Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza di cui al R.D. del 18 giugno 1931, n.773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto fino alla chiesa o luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3). Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse delle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4). Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, riferisce

annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Art. 14 – Trasporti funebri**

- 1). Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi del secondo comma dell'art.19 del citato D.P.R. n.285/1990.

#### **Art. 15 – Trasporti gratuiti e a pagamento**

- 1). I trasporti funebri a carico del Comune possono essere a pagamento e gratuiti.  
Pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale con apposito atto deliberativo, qualora vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.  
Gratuiti in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio.

#### **Art. 16 – Orario dei trasporti**

- 1). I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina i percorsi consentiti.
- 2). Il Responsabile di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al primo comma, fornirà i chiarimenti richiesti dagli eventi causa e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

#### **Art. 17 - Norme generali per i trasporti**

- 1). I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 2). Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 3). Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'Ufficio o al personale preposto. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.22 deve restare in consegna al vettore.
- 4). Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Art. 18 - Riti religiosi**

- 1). I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2). La salma può sostare in chiesa o in luogo di culto per il tempo strettamente necessario alla cerimonia religiosa. In caso di impedimento o in assenza delle necessarie autorizzazioni alla tumulazione o inumazione, ultimati i riti e le funzioni religiose, la salma dovrà essere deposta in camera mortuaria in attesa della sua sistemazione provvisoria o definitiva.

#### **Art. 19 – Trasferimento di salme senza funerale**

- 1). Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere seguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2). I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

#### **Art. 20 - Modalità del trasporto e percorso**

- 1). Costituisce trasporto funebre il trasferimento di salma, di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, alla camera mortuaria anche di altro comune, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze (compresa l'abitazione privata), al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa e comunque dall'uno all'altro di detti luoghi, come sancito all'art. 17 della L.R. 41/2012.
- 2). I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 3). Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, svolto con un numero adeguato di operatori funebri o necrofori, come sancito al comma 3) dell'art. 35 della L.R. 41/2012, nel rispetto di norme di sicurezza sul lavoro e decoro. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.
- 4). Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 21 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

- 1). Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze funebri o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

#### **Art. 22 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

- 1). Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con proprio decreto emanato a seguito di domanda degli interessati.
- 2). La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto sindacale viene successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale da lui delegato, relativo alla verifica di cui al precedente art.9.
- 3). Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri. In quest'ultimo caso, i comuni interessati dal percorso per il trasferimento della salma, dovranno essere indicati a margine della domanda da presentare al Sindaco per ottenere l'autorizzazione.
- 4). Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 5). In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
- 6). Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di identificazione di cui al successivo art.68.

#### **Art. 23 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

- 1). Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con proprio decreto emanato a seguito di domanda presentata dagli interessati.

#### **Art. 24 – Trasporti all'estero o dall'estero**

- 1). Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285; nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso disposto normativo.

### **Art. 25 - Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili**

- 1). Il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3, 1° comma lett. b) del D.P.R. n.254 del 15.07.2003, deve avvenire, previa apposita autorizzazione del competente servizio comunale, dentro specifici contenitori mediante carro chiuso, tale da garantire un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario.
- 2). Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'AUSL competente per territorio.
- 3). Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato e da Comunicarsi al comune ricevente.
- 4). Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito atto.
- 5). Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

### **Art. 26 – Trasporto funebre tra Stati**

- 1). I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 .02.1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
- 2). I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al 1° comma. Tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
- 3). Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
- 4). Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

### **Art. 27 - Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio**

- 1). Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art.21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO II**

### **CAPO I – CIMITERI COMUNALI**

#### **Art. 28 - Elenco cimiteri**

- 1). Il Comune provvede al servizio del seppellimento ai sensi dell'art.337 del Testo Unico delle Leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n.1265 e della Legge Regionale n.41 del 10.08.2012, all'interno dei seguenti cimiteri:
  - 1) Cimitero Comunale Capoluogo
  - 2) Cimitero Comunale di Villanova di Cepagatti
- 2). La sepoltura avviene nel Cimitero indicato dai familiari, salvo le disposizioni contenute nell'art.7 del presente regolamento e previa verifica della disponibilità di sepolture.
- 3). Nel caso in cui non sia manifestata nessuna volontà specifica sulla destinazione del defunto, l'Ente provvederà d'ufficio.

#### **Art. 29 – Disposizioni generali – Vigilanza**

- 1). E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai Cimiteri individuati nel precedente art.28, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 2). L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3). Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art.102, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni.
- 4). Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, ovvero le operazioni definite come servizi cimiteriali in genere, sono riservate al personale del cimitero.

#### **Art. 30 - Reparti speciali nel cimitero**

- 1). Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2). Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
- 3). In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale ovvero per l'inumazione di arti anatomici, qualora non diversamente destinati.

#### **Art.31 - Ammissione nei cimiteri**

- 1). E' vietato il seppellimento di defunti in un luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del DPR 285/90.
- 2). Nei cimiteri comunali sono accolti:
  - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Cepagatti,
  - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune,
  - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso,
  - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che, debbano essere ricongiunte con il coniuge defunto,
  - e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, non hanno la residenza nel comune di Cepagatti ma sono decedute sul territorio comunale.

#### **Art.32 - Deroghe all'ammissione nei cimiteri.**

- 1). Il Sindaco, con proprio decreto, udita la Giunta Comunale e verificata la disponibilità a cura del Servizio competente, può ammettere a sepoltura nelle aree cimiteriali anche le salme o i resti mortali di persone, originarie e non del Comune di Cepagatti e decedute in altro comune o in altro stato, le quali in vita abbiano manifestato la volontà di essere sepolti in Cepagatti.

#### **Art. 33 - Vigilanza**

- 1). L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 2). Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni.
- 3). Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, ovvero le operazioni definite come servizi cimiteriali in genere, sono riservate al personale del cimitero.

### **Art. 34 – Custodia**

- 1). Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia solo durante gli orari di apertura.
- 2). Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento che mensilmente consegna agli uffici cimiteriali del comune e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali.
- 3). Lo svolgimento delle operazioni compiute all'interno dei cimiteri relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, traslazioni di salme, resti o ceneri, è riservato esclusivamente al personale del Gestore dei servizi cimiteriali, a ciò espressamente incaricato.

### **Art.35 - Divieti**

- 1). Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:
  - effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione,
  - sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero,
  - rimuovere dalle tombe i fiori, piante, ornamenti e lapidi altrui,
  - gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori,
  - calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni,
  - sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi,
  - accedere in stato di ubriachezza o di esaltazione o comunque con atteggiamenti o abbigliamento che non sia rispettoso dei luoghi,
- 2). E' vietato deporre sul pavimento delle cripte, delle gallerie e dei corridoi dei loculari, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti.
- 3). E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'amministrazione Comunale. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.
- 4). All'interno dei cimiteri è vietato vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Cepagatti.
- 5). Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati. Fatto salvo il diritto di informazione, qualunque ripresa da parte di troupe televisive preventivamente autorizzata.
- 6). E' consentito l'ingresso a cani, gatti e piccoli animali d'affezione. Gli animali di piccola taglia devono essere tenuti nel trasportino, cani di media e grossa taglia devono essere portati al guinzaglio e muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo agli altri visitatori e non far sporcare i luoghi visitati.
- 7). Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 36 - Disposizioni generali**

- 1). Previa opportuni ampliamenti da attuare ai sensi del successivo art.37 comma 8, nei cimiteri comunali vengono istituiti, i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2). Compatibilmente con le disponibilità esistenti, il cimitero individua le aree e le opere edilizie riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 3). Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera e le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art.31.

### **Art. 37 - Piano Regolatore Cimiteriale (PRC)**

- 1). Il Consiglio Comunale di Cepagatti con Deliberazione n. 74 del 29.12.2023, ha approvato definitivamente il Piano Regolatore Cimiteriale di Cepagatti e Villanova Definitivo.

- 2). Il Consiglio Comunale può variare, rettificare, adeguare, modificare ed integrare il Piano Regolatore Cimiteriale e le relative NTA vigenti, tenendo conto delle necessità prevedibili nell'arco di almeno vent'anni.
- 3). Nell'elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) o delle successive modificazioni di cui al precedente comma 2, si dovrà pertanto tenere conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 3). Compatibilmente con le disponibilità reali esistenti, nei cimiteri, di norma sono individuati spazi o zone edificate e non, da destinare rispettivamente a:
  - a) campi di inumazione comuni;
  - b) aree per fosse vergini a sistema di inumazione o per sarcofago a sistema di tumulazione, destinate a sepolture private;
  - c) campi destinati alla sepoltura per collettività o altri culti e religioni;
  - d) campi destinati a tumulazioni individuali (loculi);
  - e) aree per realizzazione di manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (cappelle gentilizie);
  - f) spazi per cellette ossario, nicchie cinerarie, ossario comune, cinerario comune, edifici di culto.
- 4). La delimitazione dei campi, delle aree e degli spazi previste nei cimiteri, risulta dalla planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed attualmente allegata al PRC vigente.
- 5). Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 6). Nelle aree date in concessione per la costruzione di sepolture private con sistema ad inumazione in fossa vergine o fossa comune o con sistema di tumulazione in sarcofago, le dimensioni dei siti da assegnare non possono eccedere le seguenti misure:
  - a) superficie dell'area in concessione a sistema di inumazione cm 120x280 (sepoltura singola), cm. 200x280 (sepoltura doppia)
  - b) superficie dell'area in concessione a sistema di tumulazione cm. 230x300 (sepoltura singola plurima - sarcofago)
  - c) superficie dell'area per inumazione in fossa comune cm 120x280
  - b) distanza dai limiti di concessione cm 25 su ogni lato
  - e) superficie coperta da eventuali manufatti cm 100x250 (fossa singola), cm 150x250 (fossa doppia) cm 180x250 (sarcofago);
- 7). Nel Piano Regolatore Cimiteriale sono state individuate inoltre le aree destinate alla tumulazione in loculi da assegnare in via provvisoria o definitiva ai soggetti richiedenti. Sono state individuate altresì le aree destinate alla realizzazione di manufatti edilizi privati per tumulazione di famiglie o collettività.
- 8). Il Piano Regolatore Generale individua le aree di rispetto e di futura espansione dei cimiteri comunali. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nell'utilizzo delle varie tipologie delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo PRC.

### **CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 38 - Disposizioni generali**

- 1). Tutte le operazioni cimiteriali devono essere precedute dall'assolvimento, da parte del soggetto richiedente, dei relativi adempimenti amministrativi di seguito elencati. Tali attività devono essere svolte presso gli uffici competenti e la loro corretta esecuzione costituisce condizione necessaria per l'effettuazione dell'operazione per cui

sono richieste.

- 2). L'assegnazione di loculi, aree, colombari, ecc..., avviene con Avviso pubblico, nel rispetto del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
- 3). Gli uffici addetti, al buon esito delle procedure amministrative, comunicano al Custode del cimitero le operazioni da svolgere. Il custode del cimitero, sulla base della data di arrivo delle richieste, fissa il crono programma delle operazioni da svolgere, se richiesto, ne dà comunicazione agli interessati. Inoltre, organizza uomini e mezzi per il corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali.

#### **Art. 39 - Inumazione**

- 1). Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione come definite dal precedente art. 38.

#### **Art. 40 – Cippo**

- 1). Ogni fossa nei campi di inumazione per fossa comune è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2). Nei campi di inumazione per fossa comune, a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copri-tomba di superficie complessiva non superiore alla superficie dell'area della sola fossa data in concessione e/o di una lapide posta ad un'altezza non superiore a cm. 20 dal piano di campagna.
- 3). L'installazione delle lapidi e dei copri-tomba di cui al comma precedente la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico dei richiedenti.
- 4). In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti richiedenti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### **Art. 41 - Tumulazione**

- 1). Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2). Le aree destinate sepolture private a sistema di tumulazione, sia in loculi che in sarcofago, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3). A far data dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne nette adeguate alla collocazione del feretro. Tali dimensioni, in accordo al disposto di cui alla Circolare Ministeriale n.24 del 24.06.1993 non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
  - lunghezza mt. 2,25
  - altezza mt. 0,70
  - larghezza mt. 0,75.

Per la realizzazione del manufatto, a detto ingombro netto va aggiunto lo spessore corrispondente alle pareti di chiusura orizzontali e verticali di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- 4). Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 42 - Tumulazione con autorizzazione provvisoria**

- 1). La concessione provvisoria all'utilizzo di manufatti realizzati dal Comune per la tumulazione in presenza di salma e per i soli residenti, previo pagamento della somma fissata in tariffa e dei diritti dovuti, è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che, in presenza di salma, hanno richiesto la concessione di un'area allo scopo di costruirvi una cappella gentilizia, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino radicale di tombe private già concesse;
  - c) per coloro che, in presenza di salma, hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune (loculi) e sono in attesa di assegnazione;

- d) qualora vi sia presenza di salma in assenza di concessione a sepoltura di qualsiasi tipo;
- 2). La durata del periodo di tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
  - 3). La concessione alla tumulazione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
  - 4). Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione della salma, ovvero non abbia ottenuto alcuna proroga, il Sindaco previa diffida, provvederà a disporre per l'inumazione della salma in campo comune. La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente sepolta nei loculi a tumulazione provvisoria, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei diritti relativi.
  - 5). Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 43 - Avvisi di scadenza per esumazioni/estumulazioni ordinarie**

- 1). E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria comunicare alle ditte interessate, mediante notifica e con congruo anticipo sulla scadenza del periodo di inumazione/tumulazione, la data entro la quale esumare o estumulare le salme. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero, sull'albo pretorio e sulle bacheche comunali al fine di darne massima pubblicità.
- 2). L'elenco delle salme da esumare/estumulare verrà aggiornato e trasmesso all'Ufficio periodicamente a cura del custode cimiteriale ovvero dell'eventuale ditta assegnataria della gestione dei servizi cimiteriali di cui all'art.102 comma 4.
- 3). Qualora non siano rinvenuti agli atti e/o prodotti dagli aventi diritto, documenti che possano attestare le date di concessione di aree, siti o loculi, per tale data farà testo la data della prima sepoltura.
- 4). La comunicazione di cui al comma 1, notificata agli aventi diritto verrà comunque affissa all'albo comunale per il periodo di 60 gg. col fine della pubblicità degli atti. Decorso i termini fissati ed in assenza di esecuzione da parte degli interessati, l'Ente provvederà d'ufficio in ottemperanza ai disposti di cui al successivo art. 46.

### **Art. 44 - Esumazioni ed Estumulazioni ordinarie**

- 1). Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
- 2). Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo la permanenza in fossa comune non inferiore a 10 anni. La permanenza in fossa vergine può essere assimilata alla tumulazione di cui al successivo comma 3.
- 3). Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 29 anni.
- 4). In ogni caso, l'esumazione/estumulazione ordinaria della salma viene disposta dal Sindaco con apposita ordinanza in accordo alle procedure di cui al precedente art.43 ed è subordinata al pagamento della somma stabilita in tariffa ai sensi del successivo art. 47.
- 5). Nel caso non sia rilevabile una completa mineralizzazione della salma esumata, si procede come previsto dal paragrafo 2 della circolare Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998 mentre nel caso in cui la salma estumulata non sia in condizioni di completa mineralizzazione sono consentiti i trattamenti di cui al paragrafo 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998.

### **Art. 45 - Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie**

- 1). L'esumazione o l'estumulazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza di cui al precedente art. 44, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure a richiesta dei familiari e/o aventi diritto.
- 2). L'esumazione/estumulazione delle salme richiesta dai familiari viene autorizzata dal Sindaco nel rispetto dei tempi

di cui al successivo art.39 comma 1 e previo nulla-osta del Responsabile dell'Unità Sanitaria Locale, nel caso si intenda effettuare la traslazione in altro sito assegnato ovvero per la cremazione o riduzione in ossa.

- 3). Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione/estumulazione straordinaria può essere eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 4). Le esumazioni/estumulazioni straordinarie da effettuare per ordine dell'Autorità Giudiziaria o richieste dai privati sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale da lui delegato. Al termine delle operazioni, la salma, previa sistemazione del feretro, dovrà essere nuovamente deposta nella sepoltura di provenienza fino al termine della concessione.

#### **Art. 46 - Procedure per l'Esumazione e l'Estumulazioni**

- 1). Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie possono essere svolte nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio e sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza, su richiesta degli interessati o sulla scorta dello scadenziario di cui all'art.43.
- 2). I feretri sono esumati/estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio. Ai sensi del precedente art. 44 comma 5, il personale che esegue il servizio stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato e ne redige circostanziato rapporto da conservare agli atti.
- 3). I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 48, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se la salma esumata/estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di esumazione/estumulazione, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa eventuale apertura della cassa di zinco. Tale periodo di inumazione viene fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- 4). A richiesta degli interessati, all'atto della domanda, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva inumazione/estumulazione del feretro previa idonea sistemazione dello stesso. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di esumazione/estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
- 5). Se allo scadere delle concessioni non è stato provveduto dagli aventi causa agli adempimenti di cui all'art. 44, il Sindaco dispone, previa diffida, alla collocazione dei resti mortali in ossario comune ovvero in campo d'inumazione comune.

#### **Art. 47 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

- 1). Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite dal personale del Comune o da ditta incaricata per detto servizio e sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per il servizio richiesto dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
- 2). Il Comune provvede gratuitamente ad effettuare il servizio di cui al comma precedente per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno o disinteresse viene dichiarato dal Responsabile del Servizio di Assistenza Sociale che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- 3). Il Responsabile sopra individuato provvederà alla predisposizione e conclusione degli atti amministrativi e contabili consequenziali. In ogni caso resta nelle facoltà dell'Ente la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti ritenuti interessati, di tutte le spese sostenute.

#### **Art. 48 - Raccolta dei resti mortali**

- 1). I resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto dagli aventi diritto il collocamento in sepoltura privata o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

#### **Art. 49 - Oggetti da recuperare**

- 1). Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

- 2). Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Económico.
- 3). Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento impianti cimiteriali.

#### **Art. 50 - Disponibilità dei materiali**

- 1). I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con atti documentati, di averne titolo entro 30 giorni successivi all'esumazione/estumulazione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
- 2). Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato esclusivamente per effettuare interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3). Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4). Le croci, le lapidi e i copri-tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5). Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere riconsegnati alla famiglia del concessionario. Le opere aventi valore artistico o storico e delle quali non viene richiesta la restituzione sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

#### **Art. 51 - Ossario comune**

- 1). Il servizio cimiteriale, attraverso personale addetto, deve gestire e mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

### **CAPO V – CREMAZIONE**

#### **Art. 52 - Disposizioni generali**

- 1). La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
- 2). Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

#### **Art. 53 - Crematorio**

- 1). Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### **Art. 54 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

- 1). L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficio dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei congiunti, come disposto all'art. 29 della Legge Regionale n.41 del 2012.

#### **Art. 55 - Espressione di volontà alla cremazione**

- 1). La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 130/2001.

#### **Art. 56 - Registro per la cremazione**

- 1). E' istituito presso il comune di Cepagatti il registro per la cremazione.
- 2). Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, ed è tenuto secondo le modalità previste dall'art. 32 della Legge Regionale n.41 del 2012.

#### **Art. 57 - Consegna e destinazione finale delle ceneri**

- 1). Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cimitero.
- 2). A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo, a norma del successivo art.120 del presente regolamento, per la conservazione in cimitero, o per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
- 3). La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso al Servizio competente che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
- 4). La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle cellette o mediante interrimento in spazi a ciò destinati e appositamente individuati dall'Ente/Gestore, solo dopo l'effettiva disponibilità degli stessi. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
- 5). In caso di interrimento, l'urna cineraria dovrà essere realizzata in materia biodegradabile, in maniera da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Tale circostanza è obbligatoria nel caso di inumazione in area per inumazione ma non lo è nel caso in cui le urne cinerarie vengono interrate in una area in concessione.

#### **Art. 58 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei**

- 1). Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da chiunque purché in possesso di apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, con l'obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti.

#### **Art. 59 - Urne cinerarie**

- 1). Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno, in modo indelebile, l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte.
- 2). A richiesta degli interessati ed in base alla concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 3). Le urne cinerarie possono essere accolte nel cimitero anche in colombari appartenenti a privati costruiti in aree avute in concessione dal Comune.
- 4). Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune

#### **Art. 60 - Dispersione delle ceneri**

- 1). La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:
  - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
  - b) in natura;
  - c) in aree private.
- 2). La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - c) nei fiumi;
  - d) in mare;
  - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
- 3). La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
- 4). La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992,

n.285 (Nuovo codice della strada).

- 5). E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
- 6). La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al successivo art.120.
- 7). I soggetti di cui all'art. 120 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.
- 8). Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
- 9). Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
- 10). La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 11). La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
- 12). Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

## **Capo VI – POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 61 - Orario**

- 1). I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco mediante Ordinanza Sindacale.
- 2). L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3). La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Art. 62 - Disciplina di ingresso**

- 1). I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, secondo l'orario di apertura stabilito dall'Ente. Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero.
- 2). In ogni cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di apertura.
- 3). L'ingresso nei cimiteri è consentito a piedi o a mezzi di ausili elettrici per deambulazione.
- 4). Salvo speciali permessi, la circolazione veicolare è consentita, oltre che per le operazioni di trasporto delle salme:
  - al Gestore, per tutte le attività legate allo svolgimento del servizio,
  - alle ditte delle manutenzioni, per le attività di carico e scarico,
  - ai veicoli muniti di contrassegno per disabili, previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente,
  - ai veicoli che, seppure non muniti di contrassegno per disabili, siano stati preventivamente autorizzati dall'Ente sulla scorta di certificati medico attestante la disabilità motoria della/e persona/e trasportata/e.
- 5). E' vietata la sosta dei veicoli sui marciapiedi e sui manti erbosi.
- 6). Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti o eccezionali.

### **Art. 63 - Divieti speciali**

- 1). Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli, automezzi, macchine, mezzi o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole o alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualunque modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti), distribuire indirizzi, gadget o volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione

del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per filmare cortei ed operazioni cimiteriali, occorre inoltre, anche l'assenso dei familiari interessati;

- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, i riti religiosi o le commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino all'esumazione/estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
  - o) qualsiasi attività commerciale;
- 2). I predetti divieti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
  - 3). Chiunque tenesse nell'ambito dei cimiteri o nelle zone immediatamente adiacenti un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti, sarà diffidato ad uscire immediatamente, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 64 – Riti funebri**

- 1). Nell'interno delle aree dei cimiteri, è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2). Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, a cura dell'organizzatore deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 65 - Epigrafi, monumenti ed ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

- 1). Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali, autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero ed all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2). Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
- 3). Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4). Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero

#### **Art. 66 - Fiori e piante ornamentali**

- 1). Sui sepolcreti è consentito deporre fiori recisi e/o piante in vaso, sul retro della sepoltura invece, essenze nane, fiori o arbusti, purché non assumono proporzioni eccessive. Gli stessi dovranno essere contenuti entro l'area di pertinenza di ciascuna tomba, senza invadere o creare pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e senza arrecare danno alle strutture cimiteriali.
- 2). Negli ossari, nei cinerari e nei reparti di colombari è consentito adornare il loculo con fiori recisi. In tali reparti è severamente vietato l'uso di oggetti a fiamma libera.
- 3). Il personale addetto potrà rimuovere e smaltire senza necessità di comunicazione o avviso alcuno:
  - gli oggetti o vasi che occupano spazi comuni e intralciano il passaggio,
  - le composizioni floreali o le piante appassite,
  - oggetti o qualsiasi altra cosa che rechi disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e non siano consoni al carattere del luogo.

#### **Art. 67 – Materiali ornamentali e rifiuti**

- 1). Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2). Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3). I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati mediante affissione all'ingresso dei Cimiteri e all'Albo Comunale, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

- 4). Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.50 in quanto applicabili.
- 5). I rifiuti vegetali dell'area cimiteriale, i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché quelli derivanti da altre attività cimiteriali saranno smaltiti nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

### **Titolo III**

#### **Capo I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 68 - Sepolture private**

- 1). Per le sepolture private è concesso, nei limiti delle disponibilità previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 37, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2). Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di manufatti, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3). Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4). Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi in posti individuali, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
- 5). L'istruttoria della documentazione da presentare per edificare sulle aree date in concessione è competenza del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed è subordinato al pagamento delle somme individuate nell'apposito tariffario. Il titolo ad edificare (DIA o permesso a costruire), viene rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia edilizia, previa assegnazione dell'area.
- 6). Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7). Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, sul bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune
- 9). Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 10). In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata della concessione;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il Legale Rappresentante pro-tempore ed il/i concessionario/i;
  - i criteri per la precisa individuazione delle sepolture (sepolcro gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

##### **Art. 69 - Durata delle concessioni**

- 1). Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R 10/9/1990 n.285.
- 2). La durata delle concessioni è di seguito fissata:
  - a) in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture private per famiglie e collettività;
  - b) in 29 anni per i loculi costruiti dal comune e destinati alle tumulazioni private individuali;
  - c) in 29 anni per le aree destinate alla inumazione in fossa vergine o tumulazione in sarcofago;
  - d) in 10 anni per le aree destinate alla inumazione in campo comune.
- 3). Con esclusione del precedente comma 2 lett. d), a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 4). Nell'atto di concessione o dell'eventuale rinnovo, verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione nel documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
- 5). Qualora non siano rinvenuti agli atti e/o prodotti dagli aventi diritto, documenti che possano attestare le date di concessione di aree, siti o loculi, per tale data farà testo la data della prima sepoltura.

#### **Art. 70 - Modalità di concessione**

- 1). Verificata la disponibilità, l'Ente può procedere alla concessione delle aree per la costruzione di manufatti edilizi o alla concessione di loculi per tumulazione costruiti dal comune mediante assegnazione *previo avviso pubblico*.
- 2). Per tutte le richieste pervenute ed accolte fino alla data di approvazione del presente Regolamento, la concessione dei loculi avverrà mediante l'assegnazione per ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la data ed il protocollo di presentazione della domanda di concessione.
- 3). La concessione in uso delle aree o dei manufatti destinati a sepolture di cui al precedente comma 1, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4). La sepoltura individuale privata di cui all'art.35, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi. In ogni caso può concedersi la deposizione dei resti mortali per gli ossari privati o comuni e delle ceneri riposte in urne per le nicchie cinerarie private.
- 5). La concessione di cui al comma 1, può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al criterio dell'ordine progressivo, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che sia coniuge superstite del defunto e dimostri di non avere parenti o affini fino al quarto grado.
- 6). Le assegnazioni di cui al precedente comma 1, vengono riservate prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Cepagatti e comunque in assenza di assegnazioni precedenti fatte ad ascendenti di primo grado in linea retta.

#### **Art. 71 - Uso delle sepolture private**

- 1). Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie e collettività, è riservato alla persona del concessionario ed alla sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni da prevedere nell'atto di concessione.
- 2). Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'art.93 del DPR 10/09/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado.
- 3). Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4). Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, ai sensi del vigente regolamento sulle dichiarazioni sostitutive, da depositare presso il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il proprio nulla-osta.
- 5). I casi di "convivenza" tra più titolari della concessione, le autorizzazioni verranno valutate in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma 4.
- 6). L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, con sottoscrizione autenticata ai sensi delle vigenti leggi sulle autocertificazioni, resa dal fondatore del sepolcro e depositata presso il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con l'indicazione della persona per cui è richiesta la sepoltura.
- 7). Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, salvo diversa esplicita autorizzazione dell'Ente e previa richiesta degli interessati.
- 8). Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile né cedibile. Ogni atto contrario, è nullo di diritto ed è perseguibile secondo i termini delle leggi vigenti.
- 9). Il concessionario può usare il titolo nei limiti dell'atto stesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a conservare le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può, nel tempo, modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero e per interesse della collettività.

#### **Art. 72 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

- 1). La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2). Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti realizzati o aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia del sito;

- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
- 3). Il Comune provvede alla pulizia generale delle aree cimiteriali con l'esclusione delle opere individuate al precedente comma 2. Per detta pulizia, è data facoltà all'Ente di individuare con apposito atto, una somma forfetaria quale contributo di manutenzione, a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 73 - Costruzione dell'opera - Termini**

- 1). Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.68, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, non oltre 12 mesi dall'assegnazione dell'area e secondo le modalità previste all'art.90, pena la decadenza. Entro 36 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, dalla data del rilascio dal titolo ad edificare, il manufatto dovrà essere ultimato e reso agibile. In caso di mancata ultimazione nei termini di cui sopra, verrà applicata una sanzione pari a 1.000,00 euro per ogni anno di ritardo o porzione di anno superiore a sei mesi per un massimo di anni 2.
- 2). Se alla scadenza del periodo concesso per l'esecuzione delle opere e delle eventuali proroghe, il manufatto non risulti ancora ultimato ed agibile, il Sindaco avrà facoltà di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi del comma 1, lett.c) del successivo art. 83.
- 3). Qualora l'area da assegnare non sia ancora disponibile, il termine di cui al comma 1 decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

#### **Art. 74- Reintegra in possesso per pubblica utilità**

- 1). E' facoltà del comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico.
- 2). Verificandosi questo caso, il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e/o dei resti mortali.

#### **Art. 75 - Rateizzazioni**

- 1). E' facoltà del Comune, consentire ai soli propri dipendenti il pagamento rateale (da detrarsi sulle competenze mensili per un massimo di n°18 rate mensili, delle tariffe di concessione di aree per sepolture private e loculi.
- 2). Per tutti gli altri utenti è consentito il pagamento rateale, in misura non superiore a n.18 rate mensili, rapportate all'importo dovuto, delle concessioni di loculi e di tutti i servizi cimiteriali.

### **CAPO II – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCIE**

#### **Art. 76 - Divisione, subentri**

- 1). Più concessionari delle aree e dei siti edificatori possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2). La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, ai sensi del vigente regolamento delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3). Nelle stesse forme e modalità di cui al comma precedente, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4). Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, strumenti e/o servizi informatici.
- 5). La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6). Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

- 7). In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.71 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, eventualmente designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8). L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.71, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 9). Accertata la necessità della variazione e trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
- 10). La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.71 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 11). Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 29 anni se a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.
- 12). I detentori, i concessionari o gli aventi diritto in qualità di eredi o altro delle aree, dei siti o dei loculi, in assenza di atti e documenti probatori del titolo, sono obbligati a regolarizzare la loro posizione tecnico amministrativa presso l'Ufficio Tecnico.
- 13). Qualora non siano rinvenuti agli atti e/o prodotti dagli aventi diritto, documenti che possano attestare le date di concessione di aree, siti o loculi, per tale data farà testo la data della prima sepoltura.

#### **Art. 77 - Rinuncia a concessione a tempo determinato**

- 1). Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni di cui all'art.69 comma 2 lett.b), quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
- 2). Nel caso la rinuncia avvenga quando la sepoltura non sia stata occupata, al rinunciatario o agli aventi titolo, spetterà il rimborso di una somma pari 1/N della tariffa in vigore al momento dell'acquisto per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 3). Nel caso la rinuncia avvenga quando la sepoltura è occupata, spetterà al rinunciatario o agli aventi titolo il rimborso di una somma pari 1/2N della tariffa in vigore al momento dell'acquisto per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 4). La rinuncia, da dichiarare irrevocabile, non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 5). In deroga all'art.76 del NRPM in caso di recesso/rinuncia del concessionario alla sepoltura assegnata e nella quale è stata autorizzata la sepoltura di una salma ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 71 del NRPM, non appartenente al nucleo familiare, è possibile autorizzare il subentro nella concessione stessa da parte del soggetto autorizzato dal concessionario all'utilizzo della sepoltura, sempre e comunque in presenza di salma; per ottenere il subentro occorre che la richiesta, formulata nelle forme di legge dagli interessati sia presentata al Sindaco contestualmente alla nota di rinuncia fatta per iscritto da parte del concessionario della sepoltura; per il recesso, reso ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del NRPM, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo; per il subentro valgono le disposizioni di cui all'art. 71 del NRPM mentre la decorrenza della scadenza di cui all'art. 69, parte dalla data della prima concessione.

#### **Art. 78 - Rinuncia a concessione di aree libere**

- 1). Il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere di cui all'art.69 comma 2 lett. a e lett. c e destinate alla realizzazione di manufatti edilizi e salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite opere di alcuna entità;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione a comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
 In tal caso, per concessioni della durata di "N" anni, spetterà al rinunciatario o agli aventi titolo oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma in misura pari a 1/N della tariffa in vigore al momento dell'acquisto per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 2). La rinuncia, da dichiarare irrevocabile, non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 79 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione -**

- 1). Il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree su cui insistono parziali o totali costruzioni realizzate ai sensi del comma 2, lett. a) e lett. c) del precedente art.69 e salvo i casi di decadenza di cui al successivo art.83, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2). In tali casi, per concessioni della durata di "N" anni spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto dal successivo nel comma 3, il rimborso di una somma in misura pari a- 1/2N della tariffa in vigore al momento dell'acquisto per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 3). Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su apposita valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto allo stato ed alla qualità delle opere realizzate. In caso di disaccordo sulla valutazione dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
- 4). La rinuncia, da dichiarare irrevocabile, non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 80 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua**

- 1). Qualora non sia documentalmente dimostrato dagli eventuali aventi diritto, sono da intendere in concessione perpetua i soli manufatti edilizi individuabili all'interno delle aree cimiteriali e la cui realizzazione può essere fatta risalire all'epoca dell'impianto del cimitero o che risultano esistenti da tempo immemore. Per tutti gli altri casi, la concessione è da intendere assegnata a tempo determinato ai sensi dell'art. 69.
- 2). Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia all'uso di manufatti dati in concessione perpetua, a condizione che detti manufatti siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 3). In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari ad 1/3 della tariffa per la concessione, in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione del manufatto e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4). Le opere edilizie eseguite a cura del fondatore del sepolcro o dai sui successori o aventi causa, saranno indennizzate ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art.79.
- 5). La rinuncia, da dichiarare irrevocabile, non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Capo III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 81 - Carattere generale**

- 1). La concessione dell'area cimiteriale non dà diritto alla proprietà della stessa. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90, non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 2). In caso di decesso del concessionario, la concessione passa agli eredi o ai legatari, i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo la voltura della concessione a loro favore e, se sono più di uno, designando fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa. Gli eredi non interessati a succedere alla concessione devono produrre una formale rinuncia in carta semplice.
- 3). La domanda di voltura deve avere data certa ed essere consegnata all'ufficio cimiteriale dell'Ente.

#### **Art. 82 - Revoca**

- 1). Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per adeguamento, ampliamento, modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2). Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione perpetua revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico

del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

- 3). Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno tre mesi prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o dei suoi familiari.

#### **Art. 83 - Decadenza**

- 1). La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia stata o sia oggetto di lucro o di speculazione ovvero in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.70, penultimo comma;
  - b) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.73, non si sia provveduto a dare inizio ai lavori della costruzione delle opere ovvero non si sia pervenuti alla loro ultimazione, entro i termini assegnati;
  - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.72;
  - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2). La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al precedente comma 1, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se ed in quanto reperibili.
- 3). In casi di irreperibilità dei destinatari, la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi ed in assenza di contestazioni si intende esecutiva.
- 4). La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

#### **Art. 84 - Pronuncia di decadenza**

- 1). Nel caso di loculi o colombari non occupati nei termini o in generale in caso di inadempienza, la pronuncia di decadenza della concessione è adottata con comunicazione da parte dell'Ente al concessionario o agli aventi diritto, se individuabili e reperibili. In caso di impossibilità di individuazione o di irreperibilità del concessionario o degli aventi diritto, la comunicazione viene pubblicata per 90 giorni all'albo Pretorio del Comune, presso l'albo cimiteriale e sul manufatto.
- 2). Trascorso tale termine, la concessione si intenderà decaduta e il loculo/colombario rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente, senza possibilità di opposizione da parte del concessionario.
- 3). In caso di sepolture private in stato di abbandono di cui all'art. 68 lett. b), il Comune ne pronuncerà la decadenza. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 90 giorni all'Albo Pretorio del Comune, presso l'albo cimiteriale e sul monumento. Negli altri casi previsti dal presente Regolamento o dal titolo concessorio, la decadenza viene dichiarata dall'Ente.
- 4). Decorsi tali termini, l'ente provvederà a liberare il manufatto, secondo quanto previsto dall'Art.71 del presente Regolamento, dalle salme o dai resti ivi tumulati, rientrando nella piena disponibilità.
- 5). I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nel campo comune.
- 6). L'ente ha la facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli.

#### **Art. 85 – Provvedimenti seguenti la decadenza**

- 1). Il Sindaco, pronunciata la decadenza della concessione, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2). Il Sindaco disporrà inoltre per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 86 - Reintegra d'ufficio**

- 1). In caso di pronuncia di decadenza, decorsi i termini, la sepoltura data in concessione torna nella disponibilità dell'Ente, senza possibilità di opposizione da parte del Concessionario e non è previsto alcun rimborso.

## **Art. 87 - Avvisi di scadenza**

- 1). In caso di esumazione o estumulazione ordinaria, l'Ente, almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture e, per quelle scadute o di prossima scadenza, almeno sei mesi prima della data prevista per la esumazione o per la estumulazione, provvede:
  - a) collocare, fino al termine delle operazioni di esumazione e/o estumulazione, appositi avvisi sui manufatti recanti la notazione della scadenza e richiesta di manifestazione di volontà circa il trattamento dei resti *mortali*;
  - b) ad affiggere nell'Albo cimiteriale del relativo Cimitero avvisi indicanti i siti interessati e gli anni di decesso (ove noti) delle salme presenti nelle sepolture scadute;
  - c) a darne comunicazione a tutti gli interessati mediante affissione presso l'Albo Pretorio del Comune e presso la sede degli uffici cimiteriali;
  - e) decorsi 90 giorni dalla scadenza dell'ultima affissione con valore legale ai sensi delle lettere b) e c) senza che gli interessati abbiano fornito disposizioni sul trattamento dei resti mortali, l'Ente procederà alla comunicazione mediante raccomandata o PEC al concessionario e, in ogni caso, ai soggetti di cui all'art. 79 del DPR 285/1990 e art. 29 delle L.41/2012, ovvero al coniuge e, in difetto, al parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi. Tale comunicazione dovrà contenere la richiesta di manifestazione di volontà circa il trattamento dei resti mortali entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 2). In esito all'esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei a causa della mancata mineralizzazione della salma, su specifica richiesta degli aventi diritto, si procederà:
  - a nuova inumazione per un periodo di 5 anni o di 2 anni con l'utilizzo di sostanze biodegradanti;
  - a cremazione dei resti mortali nelle modalità e alle condizioni previste dall'art. 3 L. 130/2001.
- 3). In esito all'esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei a causa della mancata mineralizzazione della salma, in mancanza di manifestazione di volontà testamentaria circa il trattamento dei resti mortali, previa acquisizione del consenso degli aventi titolo ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.41/2012 e art. 79 DPR 285/1990, il Comune ne dispone la cremazione e la dispersione delle ceneri nell'apposita area di dispersione o il conferimento delle stesse in apposita area da individuare.
- 4). In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo, il Comune dispone la cremazione dei resti mortali dopo aver provveduto ad esporre apposito avviso all'Albo Pretorio per trenta giorni, come previsto all'art. 3, lett. g), L. 130/2001.
- 5). Le ceneri provenienti da cremazione di resti mortali di parenti irreperibili, dopo dodici mesi di deposito temporaneo, se non reclamate, verranno disperse nell'apposita area di dispersione.
- 6). Nel caso in cui la salma sia mineralizzata, i resti ossei rinvenuti saranno conferiti nell'ossario comune entro trenta giorni dalla data dell'operazione, a meno che i soggetti di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo non abbiano disposto diversamente.
- 7). Il mancato interesse dei soggetti di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo, circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto, in via generale, dal presente regolamento.
- 8). Gli oggetti eventualmente trovati nei feretri saranno resi ai soggetti di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo, se richiesti all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione. Se non richiesti, saranno consegnati all'ufficio cimiteriale.
- 9). Non è consentito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione, mentre posso essere presenti il coniuge/convivente, i parenti, affini ed eredi.
- 10). Le spese per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui al presente articolo sono a carico del concessionario e degli ulteriori soggetti di cui al comma 1, lett.d in solido tra loro. Decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza dell'ultima comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, in caso di irreperibilità o in mancanza di specifica disposizione sul trattamento dei resti mortali, le operazioni cimiteriali sono eseguite d'ufficio dall'Ente con addebito dei relativi costi a carico del concessionario e degli ulteriori soggetti di cui al comma 1, lett.d in solido tra loro.

## **Art. 88 - Estinzione**

- 1). Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.69 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.PR 10 settembre 1990, n.285.
- 2). Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3). Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali delle salme, provvederà il Comune collocando i medesimi; previo avvertimento agli interessati,

rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 89 - Accesso**

- 1). Per l'esecuzione di opere edilizie, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni in genere, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. E' fatto assoluto divieto agli operatori dei Servizi Cimiteriali di intervenire a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere edilizie private all'interno delle aree cimiteriali, salvo autorizzazione dell'Ente.
- 2). Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, anche nel caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3). L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- 4). Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, sarà necessario ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6). Il personale delle imprese o comunque il personale ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II negli artt. 61, 62 e 63 in quanto compatibili.

#### **Art. 90 - Costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

- 1). I singoli progetti di costruzione o manutenzione di sepolture private quali fosse vergini e cappelle gentilizie, debbono essere redatti nell'osservanza delle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285 e delle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2). Nel progetto di costruzione, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, in accordo ai successivi comma 3 e comma 4.
- 3). Il numero dei posti ipogei ed epigei per sepolture a sistema di inumazione, è fissato in base al prodotto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 1,2 arrotondato all'unità superiore; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 4). Il numero di posti per sepolture a sistema di tumulazione è fissato in ragione di un posto per ogni metro quadrato di superficie concessa, arrotondato all'unità superiore; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 5). Le sepolture private non debbono avere comunicazione alcuna con l'esterno del cimitero.
- 6). La costruzione delle eventuali opere edilizie deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7). Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Competente Ufficio Comunale che rilascia le concessioni.
- 8). In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma del presente articolo.
- 9). Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori, comunque non superiore a 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione.
- 10). Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente dare comunicazione al Responsabile dell'Ufficio delle opere da eseguire nei modi e termini previsti dalle vigenti norme edilizie.
- 11). I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.
- 12). Si obbligano i proprietari o titolari delle Cappelle a rendere inaccessibili le stesse, ai volatili in genere, i con reti o quant'altro necessario, per ovviare al grave problema igienico-sanitario provocato dalla presenza di numerosi

piccioni ed altri volatili. Agli inadempienti sarà comminata una sanzione di € 250,00 con l'obbligo del ripristino di quanto sopra.

#### **Art. 91 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

- 1). I concessionari delle aree destinate delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2). Le autorizzazioni ed i permessi di cui al precedente art. 90 sono subordinati al versamento di una somma intesa come deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa o polizza fidejussoria, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell'eventuale risarcimento di possibili danni, da produrre al momento del ritiro del titolo abilitante rilasciato dall'Ufficio competente.

#### **Art. 92 - Recinzione delle aree - Materiali di scavo e risulta**

- 1). Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali possibili danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2). E' vietato occupare spazi interni ai cimiteri, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 3). I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discariche. In ogni caso l'impresa che esegue i lavori dovrà, quotidianamente, ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 93 - Introduzione e deposito di materiali**

- 1). E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, solo nei percorsi posti al di fuori del perimetro cimiteriale e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato in ogni caso l'introduzione, all'interno del perimetro del cimitero, di macchine operatrici o macchinari di qualsiasi genere.
- 2). E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3). Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4). Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.... o da deposito di materiali vari.

#### **Art. 94 – Orario di lavoro**

- 1). L'orario di lavoro per le imprese è fissato con apposita ordinanza Sindacale su indicazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 2). E' fatto divieto di lavorare all'interno delle aree cimiteriali nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con apposita autorizzazione in deroga.

#### **Art. 95 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

- 1). Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2). Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponteggi, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 96 – Vigilanza**

- 1). Il Comune di Cepagatti, per mezzo dei propri tecnici incaricati, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti inoltrati e/o approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
- 2). Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge.
- 3). A lavori ultimati e durante la loro esecuzione, il Comune di Cepagatti, attraverso personale all'uopo incaricato, accerta la regolare esecuzione delle opere realizzate e nel caso di esito favorevole l'ufficio provvede entro 10 giorni dal deposito del certificato di regolare esecuzione delle opere, alla restituzione del deposito cauzionale versato.

#### **Art. 97 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

- 1). Il personale comunale dei cimiteri è obbligato all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2). Altresì il personale dei cimiteri è obbligato:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 3). Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- 4). Salvo che il fatto non costituisca reato perseguibile ai sensi di legge, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5). Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 98 – Disposizioni per i lavori di manutenzione all'interno dei cimiteri**

- 1). Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri devono essere autorizzate per iscritto dall'Ente. Non è consentito alle Imprese utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.  
Sono autorizzate alla realizzazione di monumenti funebri imprese edili ed artigiane abilitate all'Esecuzione di lavori edili che certificano al Comune:
  - iscrizione alla CCIAA,
  - siano in posizione regolamentate con gli obblighi assicurativi e previdenziali,
  - la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio,
  - l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico,
  - il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori,
  - l'avvenuta stipulazione del contratto assicurativo R.C. in corso di validità.
- 2). In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri comunali.
- 3). L'Ente provvede a controlli, anche a campione, di quanto certificato dall'impresa.
- 4). Non possono essere eseguiti lavori di edilizi all'interno dei cimiteri comunali nelle giornate di sabato, domenica e altri giorni festivi infrasettimanali, salvo necessità comprovate ed autorizzate dall'Ente.
- 5). È tassativamente vietato alle imprese restare all'interno dei cimiteri dopo l'orario di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

#### **Art. 99 – Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero**

- 1). Non può essere eseguita alcuna opera senza la conclusione positiva dell'iter autorizzativo da parte dell'Ente.
- 2). Detta autorizzazione con relativo progetto (se necessario) deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.
- 3). È vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione dell'Ente. È vietato all'impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli preventivamente fissati dagli Uffici cimiteriali ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga.

#### **Art. 100 – Responsabilità delle ditte private**

- 1). Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità degli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 101 – Responsabilità dei concessionari**

- 1). I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

### **CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 102 - Funzioni - Licenza**

- 1). Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- 2). Ai carri funebri è fatto divieto di entrare all'interno dei cimiteri.
- 3). Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. del 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 4). E' possibile appaltare, con diritto di esclusiva o di privativa, la gestione completa dei servizi cimiteriali o di parte di essi, inerenti il trasporto, il seppellimento e l'esumazione delle salme ovvero i Servizi Cimiteriali in genere, eventualmente comprendendo nell'appalto stesso anche la manutenzione delle aree cimiteriali, la loro pulizia e quant'altro necessario al buon funzionamento dei cimiteri stessi.
- 5). E' possibile appaltare, con diritto di esclusiva o privativa, la gestione delle lampade votive, comprendendo nell'appalto la riscossione delle quote annuali in qualità di concessionario.
- 6). Le modalità ed i termini degli appalti di cui ai precedenti commi 4 e 5 potranno essere determinati con apposito atto all'uopo predisposto.

#### **Art. 103 - Divieti**

- 1). E' comunque fatto divieto alle imprese che operano all'interno delle aree cimiteriali:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

### **TITOLO V**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 104 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

- 1). All'interno del Cimitero principale e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta degli

"Uomini Illustri " ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla inumazione/tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

#### **Art. 105 - Mappa**

- 1). Presso l'Ufficio Tecnico Comunale che rilascia le concessioni, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi o strumenti informatici.
- 2). La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3). Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 106 - Annotazioni in mappa**

- 1). Sulla mappa viene annotata, da parte dell'Ufficio preposto al rilascio delle concessioni, ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione, di verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2). La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 107 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

- 1). Il personale addetto alla custodia dei cimiteri è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### **Art. 108 - Schedario dei defunti**

- 1). Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi o strumenti informatici.
- 2). L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art.82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3). Entro un anno a fare data dall'approvazione del presente regolamento, per ogni salma deve essere istituita (anche in forma elettronica) apposita scheda, nella quale saranno riportati tutti i dati di cui al comma 2 del precedente art.82. Per le sepolture in essere a tale data, la scheda può contenere solo i dati reperibili.

#### **Art. 109 - Scadenario delle concessioni**

- 1). Entro sei mesi a fare data dall'approvazione del presente regolamento, viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2). Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## CAPO II - NORME TRANSITORIE

### Art. 110 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1). Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il primo giorno successivo all'approvazione e si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2). Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità del diritto d'uso di sepolture private, ai sensi dell'art.76, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3). Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4). Le disposizioni di cui all'art.72 hanno decorrenza a partire dal primo di gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5). Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### Art. 111 - Cautele

- 1). Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2). In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3). Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### Art. 112 - Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

- 1). Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2). Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3). Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

### Art. 113 - Concessioni pregresse

- 1). Salvo quanto previsto dall'art.110 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### Art. 114 - Mutamento del rapporto concessorio

- 1). Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942. n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2). Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Sindaco.
- 3). I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
- 4). Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune

può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

#### **Art. 115 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**

- 1). In deroga al precedente art.27 del presente regolamento, le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art.21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 116 - Norma di rinvio**

- 1). Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.285/90, dalle circolari esplicative (Circ.n.24 del 24/06/1993 e Circ.n.10 del 31/07/1998) e dalle successive modificazioni e integrazioni.
- 2). Nelle more che, con apposito atto deliberativo, l'Amministrazione provveda all'approvazione delle nuove tariffe, dei nuovi canoni e dei nuovi diritti, valgono a tutti gli effetti ed a puro titolo di acconto, le tariffe, i canoni ed i diritti attualmente in vigore. L'Amministrazione Comunale provvederà all'approvazione dei nuovi oneri entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento.

#### **Art. 117 - Tariffe**

- 1). Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di Giunta Comunale comprese eventuali agevolazioni.

### **CAPO III – PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA**

#### **Art. 118 – Servizio funebre**

- 1). Le spese per il servizio funebre sono a carico:
  - a) dei richiedenti,
  - b) del Comune, qualora venga accertato dai Servizi Sociali dello stesso Comune lo stato di indigenza del defunto e dei propri congiunti,
- 2). L'attività funebre nell'ambito del territorio comunale può essere esercitata solo da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni così come previste da leggi e regolamenti vigenti.
- 3). Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega,
- 4). Il Comune provvede al deposito per osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero e nel rispetta degli articoli da 12 a 15 e da 64 a 66 del D.P.R. n. 285/90.
- 5). Le salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora non si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 6). Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'Unità Sanitaria Locale o di altri Comuni.

#### **Art. 119 – Sepoltura**

- 1). L'Autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma della Legge 7 Agosto 1990 n.241, il D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267 ed il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi su istanza presentata da parte di congiunti, conviventi, tutore o degli aventi diritto secondo Legge.
- 2). Ogni feretro è inumato in fossa, cappella gentilizia o loculo cimiteriale distinto.

#### **Art. 120 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

- 1). Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di Legge.
- 2). In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie, ovvero tutori. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente purché non si oppongono altri aventi diritto.
- 3). In presenza di congiunti aventi pari titolo, chi esercita la funzione prevista dal comma 1, è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
- 4). In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.